

CIRCOLARE N. 25/2020

Oggetto: Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19.05.2020) – disposizioni in materia di crediti d'imposta e contributi.

Gentile Cliente,

il cosiddetto Decreto rilancio ha previsto, tra le altre cose, diversi crediti d'imposta e contributi che elenchiamo di seguito.

Articolo 28. Credito d'imposta locazioni.

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi, è previsto un credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.

Il credito non è cumulabile con quello per locazioni di botteghe e negozi previsto da precedente Decreto Cura Italia.

Con il termine "immobili ad uso non abitativo" si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è previsto in due misure differenti.

1. Il 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale) in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili;
2. Il 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale), in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Articolo 95. Contributi per la riduzione del rischio di contagio.

L'INAIL promuove interventi straordinari per sostenere le imprese, anche individuali (comprese quelle artigiane, agricole, agrituristiche e sociali) che – dopo l'entrata in vigore del DL 18 del 17/03/20 - hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure volte a ridurre il contagio da Covid19 attraverso l'acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Gli interventi straordinari previsti dalla norma in questione vengono attuati attraverso la concessione di contributi secondo i limiti e gli importi massimi sotto specificati:

1. Euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;
2. Euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

3. Euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti;

Gli interventi in argomento sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi agli stessi costi ammissibili.

Articolo 120. Credito per adeguamento degli ambienti di lavoro.

Il decreto introduce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000, spettante agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc...), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid19:

- i. interventi edilizi
- ii. acquisto di arredi di sicurezza
- iii. acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa
- iv. acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021.

Articolo 122. Cessione crediti d'imposta emergenza Covid19.

Questo articolo ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio e fino al 31.12.2021 i beneficiari dei crediti sotto elencati possano cederli ad altri soggetti – istituti di credito e intermediari finanziari compresi – in luogo dell'utilizzo diretto.

- a) Credito d'imposta locazioni botteghe e negozi (articolo 65 Cura Italia);
- b) Credito d'imposta locazioni immobili non abitativi (articolo 28 decreto rilancio);
- c) Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro (articolo 120 decreto rilancio);
- d) Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro (articolo 125 decreto rilancio);

Articolo 125. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

L'articolo 125, introduce un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti.

Esso può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui si riferisce la spesa oppure in compensazione. Le modalità saranno regolamentate da un provvedimento dell'agenzia delle entrate in corso di emanazione.

Articolo 186. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, spetta un credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.

Articolo 147. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

Per l'anno 2020, il limite di cui sopra è elevato da 700 mila euro a un milione di euro.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a riguardo.

Cordiali saluti
dott. Nicola Cicchitti

